



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N°4 del 12/07/2018

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALI N. 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 DELLA LND)

In allegato si pubblicano i Comunicati Ufficiali n. 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 della Lega Nazionale Dilettanti:

Comunicato Ufficiale n. 10: Comunicati Ufficiali dal n. 1/AA al n. 6/AA della FIGC.

Comunicato Ufficiale n. 12: Nomina Componente C.D. Fondazione "Museo del Calcio".

Comunicato Ufficiale n. 13: Avvio procedimento decadenza affiliazione Società SGS ed LND.

Comunicato Ufficiale n. 15: Nomina Commissione Vigilanza Società Calcio Femminile.

Comunicato Ufficiale n. 16: Modifiche Regole del Gioco del Calcio.

Comunicato Ufficiale n. 18: Deroga prevista art. 40, comma 3 bis delle NOIF.

Comunicato Ufficiale n. 19: Disposizioni della Divisione Calcio Femminile s.s. 2018/2019.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARI N. 10 DELLA LND)

In allegato si pubblica la Circolare N. 10 della Lega Nazionale Dilettanti:

Circolare n. 10: Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2018 - 2019

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio 2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1998.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1999	1	2000
PROMOZIONE	2	1999	1	2000
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1999	1	2000
PRIMA CATEGORIA	1	1998		
SECONDA CATEGORIA	1	1998		
COPPA PUGLIA	1	1998		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA**3.2.1. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE**

Si riportano, qui di seguito le domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e FUSIONI con le relative matricole sociali, così come ratificate dal Presidente Federale **alla data odierna**:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

matricola	SOCIETA'	NUOVA DENOMINAZIONE
720572	U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE	A.S.D. PREACQUA
932148	U.S.D. OLIMPIA TORRIONE BITONTO	U.S.D. OLIMPIA BITONTO
204724	POL.D. SPORTING ORDONA	A.S.D. SPORTING DONIA
933317	A.S.D. SOCCER CLUB AUXESIA	A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE
921080	A.S.D. FUTSAL BAT	A.S.D. FUTSAL BARLETTA
205460	G.S.D. FESCA FLAMINIO BARI	A.S.D. FESCA FLY
941588	A.S.D. LA PICCOLA BARI	A.S.D. RIVER BARI
935640	U.S.D. AVETRANA	U.S.D. ALTO SALENTO
921828	A.S.D. OMNIA BITONTO	U.S.D. BITONTO CALCIO
935979	A.S.D. REAL FOOTBALL	A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI

FUSIONI

SOCIETÀ	SOCIETÀ	NUOVA SOCIETÀ / MATRICOLA
A.C.D. CELLE DI SAN VITO di Celle di San Vito (Fg)	A.S.D. NUOVA DAUNIA di Foggia	A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949 di Foggia /matr.949219
A.S.D. REAL FOGGIA di Foggia	A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO di Castelluccio dei Sauri (Fg)	A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI di Castelluccio dei Sauri (Fg)/matr.949221

3.2.2. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Procedura dematerializzazione

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa Associativa L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno u.s., in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, ed è al 30% per tutti gli altri campionati.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

E' obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018)

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

**1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta Ricarica Portafoglio iscrizioni nelle modalità in seguito descritte.
MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNAVANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

**F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299**

avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società;

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2018/2019.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo , da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale **a mezzo TELEFAX (080/5699037) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2018 FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 16 LUGLIO 2018**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito www.lnd.it a partire dal 16/7/2018

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2018
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/ REG. LE JUNIORES	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2018
REG. LE JUNIORES		900,00		900,00	1.800,00	05/09/2018
REG. LE JUNIORES PURO NUOVE AFF. /cambi status	300,00	900,00	90,00	1.800,00	3.090,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES		700,00		700,00	1.400,00	30/09/2018
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. /cambi status	300,00	700,00	90,00	1.500,00	2.590,00	30/09/2018
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	1.800,00	31/10/2018
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	15/09/2018
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. / cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	15/09/2018
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	15/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018

UNDER 19 (ex juniores) C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 19 (ex Juniores) C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	07/09/2018
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	07/09/2018
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	07/09/2018
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
“campionato regionale serie C (campionato di eccellenza femminile)	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2018
“campionato regionale serie D campionato di Promozione femminile)”	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2018

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1[^] E 2[^] CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018**

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. .

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **3 Agosto 2018**

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29 Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores” siano iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.

Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Giugno 2018 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1^a Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores”.

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

3.2.3. TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA

PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA' GIA' ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE

Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:

- > Entrare nell'Area Società con proprie credenziali
- > **“Tesseramento Dilettanti”/“Settore Giovanile”**
- > Scegliere per esempio: **“Aggiornamento di Posizione”/“Nuovo Tesseramento”**
- > Completare la pratica con tutti i dati
- > Salvare definitivo e Stampare
- > Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un unico file in **PDF** contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
- > **“Firma Elettronica”**
- > **“Documenti da Firmare”**
- > Scegliere **“Tesseramento Dilettanti”/“Tesseramento SGS”**
- > Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- > **“Scegli File”**
- > Caricare il documento in formato **PDF**
- > Cliccare **“Avvia”** ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. Cancellare cliccando sul “cestino in rosso” tutti gli eventuali allegati che non sono più necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di tesseramento creato in PDF
- > Procedere con la **“firma elettronica”** vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante **“Codice Fiscale”** e **“Pin”** del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su **“Firma i documenti selezionati”**. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica) . Per le Società che tesserano **stranieri di competenza del Comitato**, non sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e **non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori)** . Per gli **stranieri di competenza della F.I.G.C.**, rimane la procedura cartacea.

3.2.4. SVINCOLI DILETTANTI CON FIRMA ELETTRONICA

- > Entrare nell'Area Società con proprie credenziali
- > **"Svincoli"**
- > Registrazione Svincoli dilettanti
- > Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su "Rendi definitivo" (si ricorda che questo passaggio chiude la lista di svincolo quindi si chiede alle società attenzione)
- > Stampare
- > Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansarlo creando un file in **PDF**.
- > **"Firma Elettronica"**
- > **"Documenti da Firmare"**
- > Scegliere **"Svincoli dilettanti"**
- > Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- > **"Scegli File"**
- > Caricare il documento in formato **PDF**
- > Cliccare **"Avvia"** ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
- > Sulla destra evidenziato in blu cliccare su "Ricarica"
- > Procedere con la **"firma elettronica"** vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare, mettendo il fleg su "Seleziona Tutto" ed inserire nella parte sottostante **"Codice Fiscale"** e **"Pin"** del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla "Firma Elettronica" e cliccare su **"Firma i documenti selezionati"**. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI" AL COMITATO

3.2.5. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2018 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.Indpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio**, comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

3.2.6. LISTE DI SVINCOLO – ART- 107 DELLE NOIF: DAL 1° AL 14 LUGLIO 2018

Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all'interno del sito web www.Ind.it, è predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli "Dilettanti" nel periodo che intercorre tra domenica 1 e sabato 14 luglio 2018 (ore 12) ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F.

La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori che si intendono svincolare.

Questo documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte.

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO.

La data di decorrenza è quella determinata dall'apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo. Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento "definitivo" riportante l'elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso "definitivo" non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed obbligatoriamente avviare la **procedura di dematerializzazione del documento**. Soltanto in questo momento saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l'elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale. Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

3.2.7. DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO

Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori, facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate.

Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell'organo autorizzato, si precisa che, per quanto riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.

A differenza del passato, **l'eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre particolare attenzione** riguarda le pratiche che, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc...): **esclusivamente in questi casi, la decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.**

Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata e sempre che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO ETA' MINIMA 25 ANNI NATI ENTRO IL 30/6/1993	CALCIATORE	DAL 15/06/18 AL 15/07/18 (SPEDIRE)
ART. 107 N.O.I.F.	SVINCOLO PER RINUNCIA DELLA SOCIETA'	SOCIETA'	DAL 1° AL 14 LUGLIO 2018 (inviare con firma elettronica)

3.3. COMUNICAZIONI C.R.A. PUGLIA

ORGANIGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

ORGANO TECNICO REGIONALE

COGNOME	NOME	SEZIONE	INCARICO
SASSANELLI	GIACOMO	BARI	PRESIDENTE
LANCIANO	FLAVIANO	BARI	VICE PRESIDENTE/DES.ASS.
CURZI	LUIGI	BARI	SEGRETARIO
PALAZZO	GIANLUCA	TARANTO	COMPONENTE ASSISTENTI
PICCOLO	CARMEN	TARANTO	COMPONENTE AMMINISTRAT.
LA SORSA	GIOVANNI	BARI	COMPONENTE 1^ CTG
DE SANTIS	LUIGI	FOGGIA	COMPONENTE OSS./COORD.
ALBANESE	VITO	BARI	COMPONENTE OSSERVATORI
PALMISANO	GIUSEPPE	BRINDISI	COMPONENTE 1^ CTG
GISONDI	NICOLA	MOLFETTA	COMPONENTE CALCIO A 5
BUCCI	VITO	BARLETTA	COMPONENTE CALCIO A 5
BINETTI	MAURO	BARI	REFERENTE INFORMATICO
LAVARRA	FRANCESCO	BARI	REFERENTE MEDICO
TOSQUES	MATTEO	FOGGIA	REFERENTE ATLETICO
SAVINO	DOMENICO	BARI	REFERENTE STAMPA
FIORENTINO	GIOVANNI	BARI	COLLABORATORE
RIGLIETTI	LUCA MARIA	BARI	COLLABORATORE
MARZELLA	NICOLA	BARI	COLLABORATORE
LANETTI	FRANCESCO	BARI	COLLABORATORE
CARIELLO	PASQUALE	MOLFETTA	RAPPR. AIA c/o G.S. – L.N.D.
DRIMACO	RAFFAELE	MOLFETTA	RAPPR. AIA c/o G.S. – L.N.D.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE RADUNI

È stata autorizzata la Società **A.S.D. COSMANO SPORT di Foggia** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2002 – 2003 – 2004 - 2005** svoltosi il **giorno 9 Luglio 2018** presso il **Campo Comunale di Ortona (FG)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gianluca COSMANO (333.6353091)

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 13/07/2018.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano

Timbro della società



DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE

Fax: 080/5699037
Mail: d.mancini@figc.it

DATA _____

Spett/le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23
70124 Bari

Il Sottoscritto _____ - nella sua qualità di legale rappresentante della

Società _____

matr. _____

classificatasi al _____ posto avendo / non avendo disputato le gare di playoff

del Campionato di _____

Girone _____ nella decorsa stagione 2017/2018

CHIEDE

l'ammissione della Società rappresentata al Campionato di

- ECCELLENZA**
- PROMOZIONE**
- CALCIO A 5 C 1**
- PRIMA CATEGORIA**
- SECONDA CATEGORIA**

Barrare il campionato interessato

Timbro
Società

FIRMA



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°10

Oggetto: Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Applicazione del *favor rei* – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018 –

Con sentenza n. 14964 depositata l'8 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che l'istituto del *favor rei* si applica allorchè una disposizione di carattere fiscale venga modificata da una norma successiva che abroga del tutto o parzialmente l'obbligazione tributaria.

Ne consegue che, venendo meno la violazione fiscale prevista dalla norma precedente, viene meno, in applicazione del principio del *favor rei*, l'applicazione della sanzione precedentemente prevista dalla norma stessa.

Infatti, i commi 2 e 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 472, del 18 dicembre 1997, hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale che stabilisce che “*salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile*” (comma 2), e che “*se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*” (comma 3).

Pertanto, se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto già pagato.

Il comma 2, dell'art. 3 sopra riportato “*sovrverte*”, afferma la Corte di Cassazione, il principio *tempus regit in actum...* cioè il principio della ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la Legge in vigore al momento del fatto, anche se essa sia stata successivamente abrogata o modificata.

Il legislatore, continua la Suprema Corte, “*mutuando dal diritto penale il principio del favor rei, ha inteso sancire in ambito tributario la regola della non ultrattività della norma tributaria sanzionatoria, prevedendo (art. 3, comma 2, D.Lgs n. 472 del 1997) che non si possa essere assoggettati a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria, nonché la regola della sanzione più favorevole....*”.

I Giudici di legittimità, inoltre, ricordano che l'applicazione retroattiva del *favor rei* va effettuata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.

Tutto ciò premesso, considerato che tra il 2014 ed il 2016 sono stati emanati provvedimenti che hanno inciso favorevolmente nella disciplina tributaria dello sport dilettantistico, si riporta di seguito una breve sintesi dei provvedimenti stessi per i quali si applica il principio del *favor rei* in relazione alle sanzioni recate dalle norme precedenti.

1 – Con l'art. 29, del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014 è stato modificato il sesto comma dell'art. 74, del DPR n. 633, del 26 ottobre 1972 (IVA). E' stata così unificata la detrazione forfettaria IVA nella misura del 50%, applicabile, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175,

sia alle prestazioni di sponsorizzazioni, alle quali in precedenza era applicabile la detrazione IVA nella misura del 10%, sia a quelle di pubblicità, in precedenza già con IVA detraibile al 50%.

2 – Il comma 713, dell'art. 1, della Legge n. 190, del 23 dicembre 2014, ha elevato da 516,46 (*art. 25, comma 5 della legge n. 133 del 13 maggio 1999*) a 1.000,00 euro il limite oltre il quale le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono effettuare pagamenti o incamerare proventi con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o erogate. E' opportuno rilevare che tale limite di 1.000,00 euro sussiste tuttora per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ancorchè la Legge di stabilità 2016, con il comma 898, abbia elevato, per tutti, il limite stesso a 3.000,00 euro. Ciò in quanto essendo stato fissato il limite di 1.000,00 euro per legge, necessita una specifica norma che modifichi il predetto comma 5, dell'art. 25, della Legge n. 133, del 1999.

3 – L'art. 19, del D. Lgs. n. 158, del 24 settembre 2015, ha soppresso la iniqua doppia sanzione, prevista dall'art. 5, della Legge n. 133, del 1999, gravante sui soggetti – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – che violano l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti e delle somme ricevute di cui al precedente punto 2. Detta sanzione, soppressa a far tempo dal 1° gennaio 2016, comportava la decadenza dalle agevolazioni previste dalla Legge n. 398, del 16 dicembre 1991. Resta applicabile, in caso di violazione dell'obbligo, la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83.

In definitiva, le predette disposizioni hanno determinato una revisione, **in senso più favorevole**, del regime tributario e di quello sanzionatorio e, pertanto, per il principio del *favor rei*, le sanzioni prima contemplate, non vanno più applicate anche se riferite a violazioni commesse in periodo precedente l'emanazione delle nuove normative.



COMUNICATO UFFICIALE N.10 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 1/AA al N. 6/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIOVE e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO GIOVE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Taranto 1927 Srl, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Pantaleo de Gennaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 24.11.2017 (Vertenza n. 10/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Giove in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giove MASSIMO e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda TARANTO F.C. S.R.L. 1927;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO, Riccardo CHIODI e della società U.S. RIVANAZZANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PICCININI, tesserato quale collaboratore della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell'art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) e del Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della Us Rivanazzanese, partecipante al campionato di 2° categoria Lombardo, girone W, nel periodo dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017 in assenza della necessaria abilitazione, comparando nelle seguenti distinte di gara PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE -ZAVATTARELLO del 19.2.2017; RIVANAZZANESE – CASTELLETTO del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, con la qualifica di massaggiatore e con il chiaro intento di eludere pervicacemente la normativa di riferimento, fatto accertato a far data dal 27/01/2017, sino al 07/03/2017;

GIAMPAOLO MONASTERO, in qualità di Presidente della società Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., e 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, a seguito dell'esonero del tecnico Sig. Carmignani Giuseppe e precedentemente alla concessione della deroga tecnica del Comitato Regionale Lombardia al Sig. Piccinini Massimo, per aver omesso scientemente, nella sua qualità, di attribuire la responsabilità della prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", conferendo, invece, per tale periodo l'incarico al Signor Piccinini Massimo (tesserato quale collaboratore), soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017;

RICCARDO CHIODI, in qualità di direttore sportivo della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. e in riferimento al combinato disposto dell'art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE - ZAVATTARELLO del 19.2.2017; RIVANAZZANESE – CASTELLETTO del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, in cui veniva inserito, quale massaggiatore, il nominativo del Signor Piccinini Massimo, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo svolgesse tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, attraverso una evidente artificio simulativo, ricopriva, senza al momento avere un valido titolo, il ruolo di allenatore della squadra;

U.S. RIVANAZZANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro Ottaviano GUARNATA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. RIVANAZZANESE, Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO e Riccardo CHIODI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo PICCININI, di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giampaolo MONASTERO, di 27 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo CHIODI e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda U.S. RIVANAZZANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 369 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Silvano BLANDITI avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVANO BLANDITI, all'epoca dei fatti ex agente F.I.F.A. che, pur non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia, operava nell'ambito della Società ACD TREVISO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver apposto, per sua stessa ammissione al Collaboratore della Procura Federale, la firma apocriфа del calciatore Carifi Gaetano nel modulo n. DL 6094405 concernente la richiesta di tesseramento del calciatore Califi Gaetano con la Società ACD Treviso datato 11.02.2017;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvano BLANDITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Silvano BLANDITI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PETTRONE, Michele RUSSO, Emanuel Florin AILOAEI e della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008 avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PETTRONE, in qualità di Presidente della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Emanuel Florin Ailoaei, impiegato nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016;

MICHELE RUSSO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Valente 2008 in occasione della gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Emanuel Florin Ailoaei, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

EMANUEL FLORIN AILOAEI, calciatore schierato per la società A.S.D. Virtus Valente 2008, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, nelle file della società A.S.D. Virtus Valente 2008, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco PETTRONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, Michele RUSSO e Emanuel Florin AILOAEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco PETTRONE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Michele RUSSO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Emanuel Florin AILOAEI, di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di un punto di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Riccardo NOBILI avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO NOBILI, all'epoca dei fatti allenatore e responsabile del settore giovanile della società Sondrio Calcio Srl, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della F.I.G.C., Settore Giovanile e Scolastico, per aver adottato una politica di selezione dei giovani calciatori categoria "Esordienti", contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla F.I.G.C. con riferimento all'attività di base (pulcini ed esordienti), (dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società), con conseguente emarginazione di alcuni di essi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo NOBILI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 67 giorni di squalifica per il Sig. Riccardo NOBILI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COMBERLATO e della società A.S.D. PRO ATHLETIC avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE COMBERLATO, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società ASD Athletic nella stagione 2015 / 2016, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, quale responsabile della società ASD Athletic, utilizzato nella stagione sportiva 2015/2016 illegittimamente il Sig. Varlan Fani quale allenatore dei giovani calciatori minorenni;

A.S.D. PRO ATHLETIC, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni BOLDRIN, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO ATHLETIC e Giuseppe COMBERLATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COMBERLATO e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO ATHLETIC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.12
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 2 della F.I.G.C. inerente la nomina di un Componente del Comitato Direttivo della Fondazione "Museo del Calcio".

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di integrare la composizione del Comitato Direttivo della Fondazione “Museo del Calcio”;
- visto l’art. 8 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio”

d e l i b e r a

di nominare il Sig. Massimiliano BENEDETTI quale Componente del Comitato Direttivo della Fondazione “Museo del Calcio”, che risulta così composto:

Presidente	Fino FINI
Vice Presidente	Matteo MARANI
Componenti Comitato Direttivo	Massimiliano BENEDETTI Paola BOTTELLI Enrico COMES Francesco FRANCHI Andrea Claudio GALLUZZO (in rappresentanza del Comune Firenze) Stefania RICCI (in rappresentanza del Comune Firenze)

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.13
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 4 della F.I.G.C. inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico di Società della L.N.D. e di puro Settore Giovanile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4

Il Commissario Straordinario

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

...omissis...

C. R. PUGLIA

20200	TAURISANO
66758	ATLETICO MESAGNE
70135	URSUS TRANI
71091	V. MAZZOLA SOCCER
77705	NUOVA LATERZA
78441	REAL SQUINZANO
81023	AUSONIA TARANTO
82225	TORRE
720206	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI
720349	DAUNIA VIESTE
720624	GIOVENTU LUCUGNANO

720625 REAL NARDO
911803 SPORTING
912295 CALCIO RAGAZZI ADELFFIA
914730 FOCUS FOGGIA CALCIO
914776 ONLUS SCINTILLE
915032 SURANO FOOTBALL CLUB
915466 GRECIA SALENTINA
916217 FOGGIAMIA CALCIO
916371 ROBUR OSTUNI
916449 BICCARI
917266 VIRTUS TAURISANO
917550 C5 BRUNDA
917807 CALCIO POINT TURI
917879 FUTSAL CERIGNOLA
917924 AZZURRI MODUGNO
919602 MONTELLI
919612 AERHIOS
919756 CALCIO TEAM SANNICANDRO
919758 ORTA NOVA
919934 VIRTUS LECCE
920018 MILLENNIUM CLUB
920502 JUVENTINA
920503 PUTIGNANO CALCIO
920505 ATLETICO GIOVINAZZO
920805 REAL TOCO
921483 VIRTUS CALCIO RUVO
921647 LIBERTAS CALCIO BARI
921655 PARCO VERDEVIVO
921739 NUOVA STATTE 2008
930873 FUTSAL MARTINA
930931 SPORTING FIVE ANDRIA
931435 P.GIANNONE FOCE VARANO
931486 SAN PANCRAZIO SALENTINO
931659 SALENTO FRANCAVILLA
931662 REAL CONVERSANO
931761 REAL S.MICHELE SALENTINO
932531 REAL MONOPOLI
916657 A.S.D. ACCADEMIA BARIPOINT TRANI
720231 A.C.D. ACQUAVIVA
933276 U.S.D. ATLETICO CAROVIGNO
913137 A.S.D. ATLETICO S.GIORGIO JONICO
933607 A.S.D. ATLETICO SANTO SPIRITO
921669 A.S.D. ATLETICO VERNOLE
921746 A.S.D. AZZURRA CALCIO SALVE 2008
914002 F.B. BRINDISI 1912 S.R.L.
720629 A.S.D. CAPRARICA
920507 A.S.D. CARMIANO
931558 A.S.D. DINAMO SAVA
918041 POL. DRION SAN SEVERO
933185 A.S.D. EAGLES ADELFFIA
918204 POL.D. EAGLES RED E BLU TARANTO
919615 A.S.D. EAGLES TRIGGIANO
720514 A.C. FEMMINILE BARLETTA
920080 A.S.D. FIDELIS ADELFFIA
921081 A.S.D. FILSPORT CASTELLANA
932760 A.S.D. FUTSAL BARI
917919 A.S.D. FUTSAL KING PUTIGNANO
932461 A.S.D. FUTSAL MOLA
919746 U.S.D. IMPERIAL FOGGIA S.R.L.
918801 A.S.D. JUVENALIA
720693 U.S.D. LUCERA CALCIO
933318 U.S.D. MATER CORSANO

720542 A.S.D. MESAGNE 1929
933387 A.S.D. MONTEPARANO
720630 U.S. NERETINA CALCIO
74573 A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L.
915027 A.S.D. NOJA CALCIO
919613 A.C.D. OLIMPICA SURANO
921925 A.S.D. ORATORIO S.M.DEGLI ANGELI
35740 OSTUNI SPORT
921662 A.S.D. PINK FUTSAL GIOVINAZZO
931007 A.S.D. QUEENS FOGGIA
918248 A.S.D. REAL ARADEO
73296 A.S.D. SAN DONATO
913338 U.S. SECLI
720150 A.S.D. SPORTING CLUB VICO
918049 A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C.
917971 A.S.D. STELLA ROSSA NARDO
720532 A.S. STRUDA
932021 A.S.D. TEAM APULIA
916222 A.S.D. TRIS GRAVINA
932695 A.P.D. VIGOR MOLFETTA CITY
930946 A.S.D. VILLENEUVE BARLETTA
931241 A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO
933264 F.C.D. VIRTUS SANNICANDRO
913305 A.S.D. VIS FRANCAVILLA FONTANA
921340 POL.D. VITOBELLO STORNARA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 7 del 30.7.2010
C.U. n. 31 del 4.11.2010
C.U. n. 8 del 10.8.2010
C.U. n. 71 del 30.6.2010
C.U. n. 18 del 16.9.2010
C.U. n. 23 del 30.9.2010
C.U. n. 21 del 23.9.2010
C.U. n. 17 del 9.9.2010
C.U. n. 10 del 6.8.2010 (Div.Naz.C5)
C.U. n. 40 del 16.12.2010
C.U. n. 41 del 23.12.2010
C.U. n. 47 del 3.2.2011
C.U. n. 65 del 21.4.2011
C.U. n. 54 del 10.3.2011
C.U. n. 47 del 3.2.2011
C.U. n. 69 del 3.5.2012
C.U. n. 35 del 15.12.2011
C.U. n. 7 del 13.8.2011
C.U. n. 26 del 3.11.2011
C.U. n. 40A del 21.7.2011
C.U. n. 11 del 1.9.2011
C.U. n. 21 del 6.10.2011
C.U. n. 48 del 9.2.2012
C.U. n. 25 del 5.10.2011 (Dip.CF)
C.U. n. 11 del 22.8.2011 (Div.Naz.C5)
C.U. n. 5 del 1.8.2011
C.U. n. 33 del 1.12.2011

...omissis...

SGS

...OMISSIS...

C. R. PUGLIA

916248 A.S. ACADEMY BRINDISI
922181 A.C.D. ALDO DEMITRI MARUGGIO
922190 A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE
921487 A.S.D. ATLETICO VILLA MARESCA
931743 A.S.D. BARI ADRIATICA
931921 A.S.D. BLUE ANGELS
917264 A.P.D. CALCIO PADRE SEMERIA
922035 A.S.D. CSI S.DOMENICO SAVIO
911989 A.S.D. GIUSTO SPORT LEVANTE
913826 A.S.D. GRUMESE
916110 A.S.D. INVICTA MIMINOCRISTELLA

720335 A.S. ISCHIATARANTO
918925 A.S.D. LA CORATINA
912699 G.S. LECCEGOAL
921647 A.S.D. LIBERTAS CALCIO BARI
920018 A.S.D. MILLENNIUM CLUB
912900 A.S. MONTERVINO CALCIO
916595 ORATORIO S TERESA D AVILA
921655 A.P.D. PARCO VERDEVIVO
931240 A.S.D. PISCINA PRETI MODUGNO
910463 A.S. REAL LAMA 1994
916218 A.S.D. RUBIS CALCIO A CINQUE
920405 A.S.D. SANTA MARIA DELL IDRIA
204060 C.C. SPIRITO SANTO
913006 A.C.D. SPORTCLUB CAPRARICACALCIO
910809 C.S. TORRE S.S. IL TIRACCIO
919933 A.S.D. VALESIO SPORT SALENTO
919730 A.S.D. A.N.S.P.I. SANT ANNA
933782 A.S.D. ACADEMY RUVO
205227 ALBEROBELLO SPORT S.R.L.
913624 A.S. AMICI DEL CALCIO
919737 POL.D. AMICI DELLO SPORT
915305 ANGELS SOCCER BRINDISI
911340 ANSPI S.ERASMO
917806 A.S. ANTONELLI
932975 S.S.D. ARCA ANDRIA
206272 A.S.D. ATLETICO ALTAMURA
921649 A.S.D. ATLETICO BISCEGLIE
920082 A.C.D. ATLETICO SAN FERDINANDO
919733 A.S.D. ATLETICO SANNICANDRO
931902 A.S.D. ATLETICO SOLETO
920930 U.S.D. AUDACE TERLIZZI
933190 A.S.D. BARI ADRIATICA
933265 A.S.D. BAT PROMOTION BARLETTA
920306 G.S. BOYS VIGNACASTRISI
720280 A.S.D. CALCIO GIOIA
720034 POL. CALCIO 2000 FAGGIANO
921294 A.C.D. CASTELLUM
935476 A.S.D. CASTRIGNANESE
921727 POL. CESH MOLFETTA
203792 POL. CHIMIENTI
205647 AICS CIRCOLO S.MORELLI
931465 A.S.D. CLUB UNDER SOCCER
911342 U.S. COBRA
205106 F.C. CONVERSANO 90
202872 U.S.D. CORATO
920218 A.S.D. DELFINI AZZURRI TARANTO
720202 A.S.D. EAGLES
922148 A.S.D. ENERGY SYSTEM
81018 A.S. EURO MALIBU CITTA BIANCA
920361 A.S.D. FIDELIS ALTAMURA
922119 A.S.D. FREESTYLE SPORT CENTER
917805 A.S.D. FUTURA SANTO SPIRITO
911411 A.P. G.PAGANO
931556 A.S.D. GIOVENTU CARPIGNANO
931236 A.S.D. GIOVENTU LATERZA
932787 A.S.D. GOLD TEAM TREPZZI
918044 F.C. GROTTAGLIE
204102 A.S. GROTTE
920337 U.S.D. I TRE CASALI
918679 A.S.D. IL FARO
205642 A.C. INTER CLUB MOLFETTA
931437 U.S.D. ITEL GULLI SPORT BRINDISI

204005 A.S.D. JUVENTUS S.GIROLAMO
931555 A.S.D. LIBERTAS CANOSA
922174 A.S.D. MADONNA DEL PANE NOVOLI
933394 A.S.D. MONTERVINO CALCIO
720048 NUOVA ANGELO DE PALO BARI
919732 A.S.D. OLIMPIA CALCIO CAVALLINO
921826 A.C.D. OLIMPICA CASARANO
919731 A.S.D. OLIMPICA NARDO
921472 A.S.D. PERRINO
912104 A.S.D. PICCOLI CAMPIONI
919752 U.S.D. POGGIARDO 2007
911725 PROSPETTIVE CALCIO
920324 A.S.D. QUADRIFOGLIO
918621 A.S.D. REAL CANOSA
14160 A.S.D. RUVO
933372 G.S.D. SACRO CUORE
911727 A.C. SALVE
918632 A.S.D. SAN GIORGIO JONICO
910533 A.S.D. SAN GUIDO
916717 A.C. SAN MICHELE SALENTINO
920335 A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE
720320 A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA
920414 A.S.D. SOCCER FOGGIA
913139 A.S. SPORT E VITA
933197 A.S.D. SPORTING CLUB PAVONI
935298 A.S.D. SPORTING CLUB SAN PIETRO
917503 S.C.D. SPORTING FRANCAVILLA
916984 A.S.R. TAMSHA
918254 A.S.D. TERRA DELLO SPORT
918528 A.S.D. TRE COLLI MONTERONI
933737 U.S.D. VICTORIA TERLIZZI
720151 A.S.D. VIRTUS LATIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 41 del 23.12.2010
C.U. n. 40 del 16.12.2010
C.U. n. 71 del 30.6.2010
C.U. n. 78 del 7.6.2012
C.U. n. 77 del 31.5.2012
C.U. n. 75 del 24.5.2012
C.U. n. 51 del 16.2.2012
C.U. n. 69 del 3.5.2012
C.U. n. 76 del 24.6.2011
C.U. n. 74 del 17.5.2012
C.U. n. 3 del 14.7.2011
C.U. n. 45 del 2.2.2012
C.U. n. 73 del 11.5.2012



COMUNICATO UFFICIALE N.15
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 6 della F.I.G.C. inerente la nomina della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6

Il Commissario Straordinario

- visto l'art.52 quater delle N.O.I.F.;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile che sarà così composta:

Presidente

Marco DI SIENA

Componenti

Saverio ANDREANI
David CASUCCI
Claudio GARZELLI
Federico ORSO

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.16 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 3 della F.I.G.C. inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2017/2018, approvate dall'IFAB in occasione della 132^a Assemblea Generale Annuale del 3 marzo 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

Si pubblicano in allegato le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2017/2018, approvate dall'IFAB in occasione della 132^a Assemblea Generale Annuale del 3 marzo 2018.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO 2018/19

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco rispetto all'edizione 2017/18, approvate dall'IFAB in occasione della sua 132^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Zurigo il 3 marzo 2018. Per ciascuna modifica, vengono riportati la vecchia formulazione (se del caso) e il testo nuovo / modificato / aggiunto, seguiti da una spiegazione per la modifica.

MODIFICHE ALLE REGOLE

Testo aggiuntivo

(...) Le Federazioni nazionali, le Confederazioni e la FIFA hanno la possibilità, se desiderano utilizzarla, di modificare tutte o alcune delle seguenti aree organizzative delle Regole del Gioco per il calcio di cui sono responsabili: (...)

Per qualsiasi livello tranne le competizioni che coinvolgono la prima squadra di club della massima divisione o squadre internazionali "A":

- il numero di sostituzioni che ciascuna squadra può utilizzare fino a un massimo di cinque, **ad eccezione del calcio giovanile in cui il numero massimo sarà determinato dalla Federazione nazionale, dalla Confederazione o dalla FIFA.**

Spiegazione

L'Assemblea Generale IFAB del 2017 ha approvato una revisione importante delle "Modifiche alle Regole" che mirava ad aumentare la partecipazione, ma ha involontariamente ridotto la partecipazione in alcuni Paesi che già consentivano l'utilizzo di 7 sostituzioni nel calcio giovanile; questo chiarimento, quindi, consente di utilizzare più di 5 sostituzioni nel calcio giovanile.

MODIFICHE ALLE REGOLE

Autorizzazione per altre modifiche

Testo aggiuntivo

Le Federazioni nazionali hanno la possibilità di approvare diverse modifiche per differenti competizioni - non è necessario applicarle universalmente o nella totalità. Tuttavia, nessun'altra modifica è consentita **senza l'autorizzazione dell'IFAB.**

Spiegazione

Chiarisce che, in via eccezionale, l'IFAB può dare il permesso per altre modifiche.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

Illustrazione del terreno di gioco

Testo aggiuntivo

- **Le misurazioni devono essere effettuate a partire dal bordo esterno delle linee poiché le linee fanno parte delle aree che delimitano.**
- **Il punto del calcio di rigore è misurato dal centro del segno al bordo esterno della linea di porta.**

Spiegazione

Si aggiunge all'illustrazione una precisazione su come misurare le distanze per la segnatura del terreno di gioco

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

9. L'area tecnica

Vecchio testo	Nuovo testo
L'area tecnica si riferisce a gare che si disputano in stadi che dispongano di panchine per lo staff tecnico e i calciatori di riserva come descritto di seguito: (...)	L'area tecnica si riferisce a gare che si disputano in stadi che dispongano di panchine per staff tecnico, calciatori di riserva e calciatori sostituiti come descritto di seguito: (...)

Spiegazione

Viene incluso nella Regola il riferimento al fatto che i calciatori sostituiti sono ammessi nell'area tecnica.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

12. Pubblicità commerciale

Vecchio testo	Nuovo testo
Ogni forma di pubblicità commerciale, reale o virtuale, è vietata sul terreno di gioco, sulla superficie compresa tra la linea di porta e la rete della porta, o all'interno dell'area tecnica, o entro (...)	Ogni forma di pubblicità commerciale, reale o virtuale, è vietata sul terreno di gioco, sulla superficie compresa tra la linea di porta e la rete della porta o su quella all'interno dell'area tecnica o dell'area di revisione dell'arbitro, o entro (...)

Spiegazione

Inserimento dell'area di revisione degli arbitri nelle restrizioni sulla pubblicità commerciale sulla superficie del terreno.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

14. Video Assistant Referees (VAR) – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Nelle gare che utilizzano i VAR devono esserci una sala operativa video e almeno un'area di revisione dell'arbitro.</p> <p>Sala operativa video La sala operativa video è il luogo in cui svolgono la propria attività il VAR (Video Assistant Referee), l'AVAR (Assistant VAR) e l'operatore video; può essere all'interno / in prossimità dello stadio o in una postazione più remota. Durante la gara solo le persone autorizzate possono entrare nella sala operativa video o comunicare con il VAR, l'AVAR e l'operatore video. Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nella sala operativa video verrà espulso; parimenti un dirigente di una squadra che entra nella sala operativa video sarà allontanato dall'area tecnica.</p> <p>Area di revisione dell'arbitro Nelle gare che utilizzano i VAR deve esserci</p>

	<p>almeno un'area in cui l'arbitro può procedere a una revisione "sul campo". L'area di revisione dell'arbitro deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in una posizione visibile al di fuori del terreno di gioco • chiaramente contrassegnata <p>Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nell'area di revisione dell'arbitro sarà ammonito; parimenti, un dirigente di una squadra che entra nell'area di revisione dell'arbitro riceverà un richiamo ufficiale (o un'ammonizione, se nella competizione vengono utilizzati i cartellini gialli per i dirigenti di squadra).</p>
--	---

Spiegazione

Si è ritenuto necessario inserire nelle Regole il riferimento alle "aree di lavoro" utilizzate nell'ambito della video assistenza arbitrale.

REGOLA 3 - I CALCIATORI

2. Numero di sostituzioni – Competizioni ufficiali

Vecchio testo	Nuovo testo
Il regolamento della competizione deve stabilire il numero dei calciatori di riserva che è possibile inserire negli elenchi dei partecipanti alla gara, da un minimo di tre ad un massimo di dodici.	<p>Il regolamento della competizione deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanti calciatori di riserva è possibile inserire negli elenchi dei partecipanti alla gara, da un minimo di tre a un massimo di dodici • se è consentito utilizzare un'ulteriore sostituzione qualora si disputino i tempi supplementari (indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o no tutte le sostituzioni consentite)

Spiegazione

La fase di test della durata di due anni che prevedeva una quarta sostituzione durante i tempi supplementari ha avuto esito positivo. Indipendentemente dal numero massimo di sostituzioni consentite durante i tempi regolamentari, questa modifica dà agli organizzatori della competizione la possibilità di autorizzare le squadre ad utilizzare un calciatore di riserva in più durante i tempi supplementari.

2. Numero di sostituzioni – Altre gare

Vecchio testo	Nuovo testo
Nelle gare delle squadre nazionali "A" possono essere effettuate fino ad un massimo di sei sostituzioni.	Nelle gare delle squadre nazionali "A" un massimo di dodici calciatori di riserva può essere inserito nell'elenco dei partecipanti e possono essere effettuate fino a un massimo di sei sostituzioni.

Spiegazione

Chiarisce che per le gare amichevoli delle squadre nazionali "A" possono essere inseriti in elenco fino a dodici calciatori di riserva. Questo è coerente con le restrizioni per le gare di competizioni ufficiali ed evita che i posti a sedere nell'area tecnica siano insufficienti.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Altro equipaggiamento – Comunicazione elettronica

Vecchio testo	Nuovo testo
Non è consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dello staff tecnico, a meno che non sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori.	È consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dei dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico / tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili / smartphone, smartwatch, tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell'uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà allontanato dall'area tecnica.

Spiegazione

Poiché è impossibile impedire la comunicazione da / verso l'area tecnica ed è ragionevole avere uno scambio di informazioni relative a questioni tecnico / tattiche o alla salute dei calciatori (ma non alle decisioni degli ufficiali di gara), l'attenzione si sposterà ora sul comportamento risultante dall'uso di tali apparecchiature.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Altro equipaggiamento – Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), tali apparecchiature facenti parte dell'equipaggiamento del calciatore dovranno riportare il seguente logo:</p> <div data-bbox="113 1664 284 1816"></div> <p>Questo logo indica che l'apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell'International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall'IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti alla approvazione della FIFA. Il periodo di transizione termina il 31 maggio 2018.</p> <p>Laddove (previo consenso della Federazione</p>	<p>Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), l'organizzatore della competizione deve assicurare che tali apparecchiature facenti parte dell'equipaggiamento del calciatore non siano pericolose e dovranno riportare il seguente logo:</p> <div data-bbox="751 1664 922 1816"></div> <p>Questo logo indica che l'apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell'International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall'IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti alla approvazione della FIFA.</p> <p>Laddove (previo consenso della Federazione</p>

<p>interessata o dell'organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS):</p> <ul style="list-style-type: none"> · non devono costituire alcun pericolo · le informazioni ed i dati trasmessi dalle apparecchiature e/o dai sistemi non è consentito che vengano ricevuti o utilizzati nell'area tecnica durante la gara 	<p>interessata o dell'organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), gli organizzatori della competizione devono assicurare che le informazioni ed i dati trasmessi da questi dispositivi / sistemi all'area tecnica durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati.</p> <p>Uno standard professionale è stato sviluppato dalla FIFA e approvato dall'IFAB per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance affidabili e accurati. Questo standard professionale sarà implementato in un periodo di transizione che terminerà il 1° giugno 2019. Il seguente logo indica che un dispositivo / sistema EPTS è stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilità e precisione di dati relativi alla posizione / distanza percorsa dai calciatori:</p> 
---	---

Spiegazione

Si illustrano le modifiche sull'utilizzo dei dati EPTS e l'introduzione di uno standard di qualità FIFA.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

5. Slogan, dichiarazioni, immagini e pubblicità

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Principi</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Regola 4 si applica a tutto l'equipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituiti; i suoi principi si applicano anche a tutti i dirigenti presenti nell'area tecnica. • In generale, è consentito quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan / emblemi di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e l'integrità, nonché qualsiasi pubblicità consentita dal regolamento della competizione o da quello della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA - i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo • L'apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia e/o ad una fascia da braccio

	<ul style="list-style-type: none"> • In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del capitano <p>Interpretazione della Regola</p> <p>Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o un'immagine è ammissibile, si dovrà tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede all'arbitro di sanzionare un calciatore che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi • gesticola in modo provocatorio o derisorio <p>Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino in uno di questi casi</p> <p>Mentre quelli "religiosi" e "personali" sono relativamente facili da definire, quelli "politici" sono più complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o immagini relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale) • partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali • governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici • organizzazioni di carattere discriminatorio • organizzazioni i cui intenti / azioni siano offensivi per un notevole numero di persone • atti / eventi di carattere prettamente politico <p>Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilità della squadra avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale.</p> <p>Il regolamento della competizione potrebbe prevedere ulteriori restrizioni / limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicità autorizzati. Si raccomanda di risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara / competizione abbia luogo.</p>
--	---

Spiegazione

Queste indicazioni hanno lo scopo di aiutare gli organizzatori delle competizioni, le Federazioni nazionali, le Confederazioni e la FIFA a decidere cosa può essere visibile sull'equipaggiamento dei calciatori.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

6. Infrazioni e sanzioni

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

<p>Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto</p>	<p>Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che non ci sia stata un'interferenza nel qual caso verrà assegnato un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo l'interferenza.</p>
--	--

Spiegazione

Chiarisce il modo di riprendere il gioco nel caso in cui un calciatore rientra sul terreno di gioco senza il permesso necessario e interferisce (in conformità alla Regola 3).

REGOLA 5 - L'ARBITRO

4. Video Assistant Referee (VAR) – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>L'utilizzo dei VAR è consentito solo se l'organizzatore della gara / competizione ha soddisfatto interamente il protocollo VAR e i requisiti di implementazione (stabiliti nel manuale VAR) e ha ricevuto l'autorizzazione scritta da IFAB e FIFA.</p> <p>L'arbitro può essere assistito dal VAR solo in caso di un "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rete segnata / non segnata • calcio di rigore / non calcio di rigore • espulsione diretta (non seconda ammonizione) • scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato <p>L'assistenza del VAR riguarderà l'uso di replay dell'episodio. L'arbitro prenderà la decisione finale che può basarsi esclusivamente sulle informazioni del VAR e/o sulla revisione del filmato effettuata direttamente dall'arbitro "a bordo campo" (nell'area di revisione).</p> <p>Tranne che per un "grave episodio non visto", l'arbitro (e, se del caso, gli altri ufficiali di gara sul terreno) deve sempre prendere una decisione (compresa la decisione di non sanzionare una potenziale infrazione); questa decisione non cambia a meno che non sia un "errore chiaro ed evidente".</p> <p>Revisioni dopo che il gioco è stato ripreso Se il gioco è stato interrotto e ripreso, l'arbitro può solo effettuare una revisione e prendere la sanzione disciplinare appropriata, per un caso di identità errata o per un'infrazione potenziale da espulsione</p>

relativa a condotta violenta, sputi, morsi o gesto/i estremamente offensivi o ingiuriosi

Spiegazione

- Inserimento della possibilità per l'arbitro di utilizzare l'assistenza video (tramite il VAR)
- Riferimento alla possibilità per l'arbitro di utilizzare le informazioni dai replay video per casi da espulsione e scambio d'identità, anche se il gioco è stato ripreso.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

5. Equipaggiamento dell'arbitro – Altro equipaggiamento

Vecchio testo	Nuovo testo
Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara non possono indossare gioielli e ogni altra apparecchiatura elettronica.	Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara “sul terreno” non possono indossare gioielli o ogni altra apparecchiatura elettronica, includere telecamere.

Spiegazione

Chiarisce che gli arbitri e gli altri ufficiali di gara “sul terreno” non sono autorizzati a utilizzare o portare su di sé telecamere.

REGOLA 6 - GLI ALTRI UFFICIALI DELLA GARA

Vecchio testo	Nuovo testo
Altri ufficiali di gara (due assistenti, un quarto ufficiale, due arbitri addizionali, un assistente di riserva) possono essere designati per una gara. Coadiuveranno l'arbitro nel dirigerla in conformità con le Regole del Gioco, ma la decisione finale sarà sempre assunta dall'arbitro.	Altri ufficiali di gara (due assistenti, un quarto ufficiale, due arbitri addizionali, un assistente di riserva, un Video Assistant Referee [VAR] e almeno un Assistant VAR [AVAR]) possono essere designati per una gara. Coadiuveranno l'arbitro nel dirigerla in conformità con le Regole del Gioco, ma la decisione finale sarà sempre assunta dall'arbitro.
(...)	L'arbitro, gli assistenti, il quarto ufficiale, gli arbitri addizionali e l'assistente di riserva sono gli ufficiali di gara “sul terreno”.
Con l'eccezione dell'assistente dell'arbitro di riserva, gli ufficiali di gara collaborano con l'arbitro (...)	Il VAR e l'AVAR sono gli ufficiali di gara “al video” e assistono l'arbitro in conformità con il Protocollo VAR come determinato dall'IFAB.
(...)	(...)
Gli ufficiali di gara collaborano con l'arbitro nell'ispezionare il terreno di gioco (...)	Gli ufficiali di gara “ sul terreno ” collaborano con l'arbitro nell'ispezionare il terreno di gioco (...)

Spiegazione

- Riferimento nelle Regole agli ufficiali di gara che vengono utilizzati nell'ambito del sistema VAR.
- Distinzione tra gli ufficiali di gara “sul terreno” e gli ufficiali di gara “al video”.

REGOLA 6 - GLI ALTRI UFFICIALI DELLA GARA

5. Ufficiali di gara al video – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	<ul style="list-style-type: none"> • Un Video Assistant Referee (VAR) è un ufficiale di gara che può aiutare l'arbitro nell'assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un "errore chiaro ed evidente" o un "grave episodio non visto" relativo a rete segnata / non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione diretta (non una seconda ammonizione) o un caso di scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato <p>Un Assistant VAR (AVAR) è un ufficiale di gara che coadiuva il VAR principalmente nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guardare le riprese televisive mentre il VAR è intento in un controllo o una revisione • tenere nota degli episodi relativi al VAR e di eventuali problemi di comunicazione o della tecnologia • assistere la comunicazione del VAR con l'arbitro in particolare comunicando con l'arbitro quando il VAR sta effettuando un controllo / revisione, ad esempio per dire all'arbitro di "interrompere il gioco" o "ritardare la ripresa", ecc. • prendere nota del tempo "perso" quando il gioco viene interrotto per un controllo o una revisione • comunicare informazioni su una decisione relativa al VAR alle parti interessate

Spiegazione

Si specificano i principali doveri degli ufficiali di gara "al video".

REGOLA 7 - LA DURATA DELLA GARA

2. Intervallo di metà gara

Vecchio testo	Nuovo testo
I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti; una breve pausa per dissetarsi è consentita tra i due periodi di gioco supplementari.	I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti; una breve pausa per dissetarsi (che non deve superare un minuto) è consentita tra i due periodi di gioco supplementari.

Spiegazione

Per evitare che le interruzioni per dissetarsi si trasformino in lunghe pause per dare istruzioni tattiche (o per fini commerciali), viene limitata / definita la loro durata. Questa restrizione non si applica ai "cooling break" eventualmente previsti per salvaguardare lo stato di salute dei calciatori.

3. Recupero delle perdite di tempo

Vecchio testo	Nuovo testo

<p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni (predisposte) per dissetarsi o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione <p>• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)</p>	<p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni (predisposte) per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione • controlli e revisioni VAR <p>• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)</p>
---	--

Spiegazione

Si includono nel calcolo del recupero le interruzioni per dissetarsi e i controlli / le revisioni VAR.

REGOLA 10 – L'ESITO DI UNA GARA

3. Tiri di rigore – procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none"> • Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore escluso per eguagliare il numero degli avversari o, se la sua squadra non ha effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite, da un calciatore di riserva; il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore escluso per eguagliare il numero degli avversari o, se la sua squadra non ha effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite, da un calciatore di riserva; il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. • Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno fino alla successiva sequenza di tiri

Spiegazione

Chiarisce che se un portiere viene sostituito dopo che ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno in quella "serie" di tiri.

REGOLA 11 – FUORIGIOCO

2. Infrazione di fuorigioco

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato* da un compagno di squadra deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo da:</p> <p>(...)</p> <p>*Per tale valutazione deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il</p>

pallone “giocato” o “toccato”

Spiegazione

La moviola e l'uso dei suoi fotogrammi mostrano una differenza rilevabile tra il primo e l'ultimo contatto con il pallone per cui si rende necessaria una definizione del momento preciso in cui il pallone viene “giocato” al fine di giudicare la posizione di fuorigioco.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

1. Calcio di punizione diretto

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione diretto viene assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: (...) • sputa a un avversario	Un calcio di punizione diretto viene assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: (...) • morde o sputa a qualcuno • lancia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

Vecchio testo	Nuovo testo
Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano) • la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato) • la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione • toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (indumenti, parastinchi, ecc.) è considerato come un'infrazione • colpire il pallone lanciando un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.) è da considerarsi un'infrazione	Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano) • la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato) • la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione

Spiegazione

- Si aggiunge l'atto di mordere (un'infrazione rara) alle infrazioni punibili con un calcio di punizione diretto (e anche nella lista delle infrazioni punite con l'espulsione)
- Lanciare un oggetto contro il pallone o toccare il pallone con un oggetto tenuto in mano diventa una categoria distinta di infrazione e non più considerata un fallo di mano; pertanto, un portiere può essere sanzionato se commette questa infrazione all'interno della propria area di rigore.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

2. Calcio di punizione indiretto

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

<p>Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pallone è tra le sue mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi accidentalmente sul portiere o questi abbia effettuato una parata • tiene il pallone sulla mano aperta • fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria 	<p>Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pallone è tra le sue mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi sul portiere o questi abbia effettuato una parata • tiene il pallone sulla mano aperta • fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria
--	---

Spiegazione

I portieri spesso tentano invano di afferrare/trattenere/fermare o controllano e lasciano cadere (“parrying”) il pallone, ma giacché ciò è un tocco “deliberato” con la/e mano/i hanno tecnicamente controllato il pallone, per cui teoricamente non possono più riprenderlo con le mani. Ciò appare in contrasto con l’intenzione della Regola che, del resto, non viene applicata; l’eliminazione di “accidentalmente” chiarisce la Regola.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Vantaggio

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Se l’arbitro applica il vantaggio per un’infrazione per la quale un’ammonizione o un’espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne quando il tentativo di negare un’evidente opportunità di segnare una rete risulta vano e il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo.</p>	<p>Se l’arbitro applica il vantaggio per un’infrazione per la quale un’ammonizione o un’espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne per l’infrazione di negare un’evidente opportunità di segnare una rete nel qual caso il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo.</p>

Spiegazione

Se l’arbitro applica un vantaggio per un DOGSO e viene segnata una rete il calciatore che ha commesso l’infrazione riceve un cartellino giallo, ma tecnicamente se la rete non viene segnata la Regola prevedeva che il calciatore colpevole dovesse ricevere un cartellino rosso. Ciò non viene mai applicato e non è visto come “equo” giacché applicare il vantaggio in modo efficace comporta che l’opportunità di segnare una rete rimane intatta; di conseguenza, un cartellino giallo è la sanzione più giusta, indipendentemente dal fatto che venga segnata o no una rete.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di ammonizione

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Un calciatore titolare deve essere ammonito se: (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • entra nell’area di revisione dell’arbitro • ripete insistentemente il gesto della “revisione” (schermo TV) <p>Un calciatore di riserva o sostituito deve essere ammonito se:</p>

	<p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> entra nell'area di revisione dell'arbitro ripete insistentemente il gesto della "revisione" (schermo TV) <p>Laddove vengano commesse due distinte infrazioni da ammonizione (anche in rapida successione), devono essere sanzionate con due ammonizioni, ad esempio se un calciatore entra sul terreno di gioco senza la necessaria autorizzazione e commette un contrasto imprudente o interrompe un attacco promettente con un fallo / fallo di mano, ecc.</p>
--	--

Spiegazione

- Aggiunta nella lista delle infrazioni passibili di ammonizione l'entrare nell'area di revisione dell'arbitro o l'usare insistentemente il gesto della revisione (schermo TV)
- Chiarisce i provvedimenti che l'arbitro deve assumere quando un calciatore commette due infrazioni chiaramente distinte da ammonizione nella medesima azione, in particolare se entra sul terreno di gioco senza autorizzazione (ove richiesta) e poi commette un'infrazione da ammonizione. Questo principio si applica anche alle infrazioni passibili di espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calciatore, un calciatore di riserva o un calciatore sostituito che commette una delle seguenti infrazioni viene espulso:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona 	<p>Un calciatore, un calciatore di riserva o un calciatore sostituito che commette una delle seguenti infrazioni viene espulso:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> morde o sputa a qualcuno entra nella sala operativa video

Spiegazione

Inclusione dell'atto di mordere e dell'entrare nella sala operativa video nella lista delle infrazioni passibili di espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

4. Ripresa del gioco dopo falli e scorrettezze

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>Se quando il pallone è in gioco:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione. un calciatore tocca il pallone con un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.) tenuto in mano il

	gioco sarà ripreso con un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore).
--	---

Spiegazione

Si chiarisce:

- come il gioco viene ripreso se un calciatore commette un'infrazione fuori del terreno di gioco contro un elemento della propria squadra (incluso un dirigente della squadra).
- che colpire il pallone con un oggetto tenuto in mano è un'infrazione distinta e non facente parte dei falli di mano; di conseguenza, un portiere può essere penalizzato per tale condotta nella propria area di rigore.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione

Vecchio testo	Nuovo testo
I calci di punizione diretti e indiretti vengono assegnati alla squadra avversaria di un calciatore colpevole di un'infrazione.	I calci di punizione diretti e indiretti vengono assegnati alla squadra avversaria di un calciatore titolare, di riserva, sostituito o espulso, o di un dirigente colpevole di un'infrazione.

Spiegazione

Le Regole consentono di sanzionare con un calcio di punizione alcune infrazioni commesse dai calciatori di riserva, sostituiti ed espulsi e dai dirigenti.

REGOLA 15 – LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

1. Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve: <ul style="list-style-type: none">• fare fronte al terreno di gioco	Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve: <ul style="list-style-type: none">• stare in piedi rivolto verso il terreno di gioco

Spiegazione

Chiarisce che un calciatore deve stare in piedi per eseguire una rimessa laterale e che non è consentito essere seduti o in ginocchio nell'esecuzione di una rimessa dalla linea laterale.



COMUNICATO UFFICIALE N. 18
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 7 della F.I.G.C., inerente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7

Il Commissario Straordinario

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2018/2019, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

– Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Commissario Straordinario potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.19 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 8 della F.I.G.C. inerente le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciacolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8

Il Commissario Straordinario

visto l'art. 25 bis delle N.O.I.F. e la norma transitoria approvata con C.U. n. 81 del 27.06.2018

d e l i b e r a

di emanare le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/2019 secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini

TITOLO I)**COMPETIZIONI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE
S.S. 2018/2019**

I Campionati Nazionali femminili della Stagione Sportiva 2018/2019 sono articolati come segue:

- Campionato di Serie A: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato di Serie B: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato Interregionale: 4 Gironi da 10/14 squadre.

La Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, è delegata, sino a diversa determinazione, all'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile per la S.S. 2018/2019.

La Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. organizza le seguenti competizioni:

- Campionato di Serie A;
- Campionato di Serie B;
- Campionato Primavera;
- Coppa Italia;
- Supercoppa Italiana.

Si riporta di seguito la disciplina delle predette competizioni.

A) SERIE A**1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Campionato Nazionale di Serie A della Stagione Sportiva 2018/2019 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2017/2018.

Si riporta di seguito l'elenco delle società aventi diritto:

1. ASD AGSM Verona CF - matricola 938555
2. ASD Mozzanica - matricola 500107
3. AC Milan SpA - matricola 30770
4. SSD ARL Fimauto Valpolicella - matricola 930380
5. FC Juventus SpA - matricola 24520
6. SSD ARL Fiorentina Women's FC - matricola 943316
7. CF Florentia SSD ARL - matricola 943166
8. ASD Orobica Calcio Bergamo - matricola 913976
9. ASD Pink Sport Time - matricola 914676
10. AS Roma S.p.A. - matricola 43110
11. ASD Sassuolo Calcio Femminile - matricola 630117
12. ASD UP Comunale Tavagnacco - matricola 77830

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile avrà inizio sabato 15 settembre 2018 e terminerà sabato 20 aprile 2019. Nel caso in cui una o più società italiane fossero qualificate alle semifinali di

U.E.F.A. Women's Champions League, l'ultima giornata di campionato sarà posticipata a mercoledì 24 aprile 2019.

Le gare avranno inizio il sabato alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Per esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, potranno avvenire variazioni di giorno e orario delle gare trasmesse che saranno comunicate tempestivamente dalla Divisione Calcio Femminile.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La squadra prima classificata vince lo scudetto ed insieme alla seconda classificata acquisisce il diritto di partecipare alla U.E.F.A. Women's Champions League 2019-2020.

Retrocedono direttamente in Serie B le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali delle Nazionali A e Under 19 femminili, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 5.000,00;
- Seconda rinuncia € 10.000,00;
- Terza rinuncia € 15.000,00;
- Quarta rinuncia € 20.000,00.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Possono partecipare al Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Le società di Serie A femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate entro l'anno 1999, che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del campionato e nelle gare di altre manifestazioni dove partecipano squadre di Serie A femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a tre calciatrici per ciascuna squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie A femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

9. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

B) SERIE B

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019 è articolato in un girone unico da 12 squadre. Hanno diritto a richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2017/2018.

Si riporta di seguito l'elenco delle società aventi diritto:

1. ACF Arezzo ASD - matricola 500119
2. ASD Castelveccchio - matricola 500636
3. SSD ARL Empoli Ladies FBC - matricola 500679
4. ASD Femminile Inter Milano - matricola 917117
5. SSD Football Milan Ladies - matricola 676080
6. ASD Fortitudo Mozzecane CF - matricola 780297
7. USD Giovanile Lavagnese - matricola 938511
8. SS Lazio Women 2015 ARL - matricola 943889
9. ASD Pro San Bonifacio - matricola 915950
10. SSD Roma Calcio Femminile SRL - matricola 935799
11. ASD Roma XIV Decimoquarto - matricola 938682
12. US San Zaccaria - matricola 500583

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile avrà inizio domenica 14 ottobre 2018 e terminerà domenica 28 aprile 2019.

Le gare avranno inizio la domenica alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

All'esito della Stagione Sportiva 2018/2019, secondo quanto disposto dal C.U. n. 71/A del 14 settembre 2016, le prime due squadre classificate acquisiranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie A 2019/2020.

Retrocederanno direttamente al Campionato Interregionale le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

La quartultima e la terzultima effettueranno lo spareggio con le due squadre perdenti le gare di promozione del Campionato Interregionale. Dette gare verranno disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati tramite sorteggio. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*". La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio

Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali delle Nazionali A e Under 19 femminili, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione.

La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 2.500,00;
- Seconda rinuncia € 5.000,00;
- Terza rinuncia € 7.500,00;
- Quarta rinuncia € 10.000,00.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Al Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Le società di Serie B femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate entro l'anno 1999, che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie B femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a

quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie B femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

9. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

C) CAMPIONATO PRIMAVERA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 24 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile per la stagione sportiva 2018/2019.

2. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Primavera di calcio femminile si articola in tre fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);
- b) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- c) Fase finale a 4 (semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).

Gironi eliminatori

Le 24 società iscritte ed appartenenti ai campionati di Serie A e Serie B sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in tre gironi da otto squadre ciascuno e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate in prima e seconda posizione di ciascun girone e le due migliori terze classificate accedono ai quarti di finale.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Quarti di finale

Al termine dei gironi eliminatori, verrà stilata una graduatoria di merito tra le squadre prime classificate (sigla A), seconde classificate (sigla B) e le due migliori terze classificate dei gironi (sigla C), tenendo conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

- Sigla A (prime classificate)
 - A1 – miglior prima classificata
 - A2 – seconda miglior prima classificata
 - A3 – terza miglior prima classificata
- Sigla B (seconde classificate)
 - B1 – miglior seconda classificata
 - B2 – seconda miglior seconda classificata
 - B3 – terza miglior seconda classificata
- Sigla C (migliori terze classificate)
 - C1 – miglior terza qualificata
 - C2 – seconda miglior terza classificata

La graduatoria determinerà gli abbinamenti dei quarti di finale come di seguito indicato. Le gare di ritorno si disputeranno in casa delle squadre con il migliore piazzamento in graduatoria:

Quarto di finale (Q1)	C2 – A1
Quarto di finale (Q2)	C1 – A2
Quarto di finale (Q3)	B3 – A3
Quarto di finale (Q4)	B2 – B1

A conclusione delle gare di andata e ritorno, si qualificheranno alle semifinali le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta); in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, si qualificheranno le squadre con il miglior piazzamento nella suindicata graduatoria di merito (non si disputano i due tempi supplementari).

Fase finale a 4

Al termine dei quarti di finale, si disputerà la fase finale a 4, con le semifinali e la finale per il primo e secondo posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1)	Vincente Q1 – Vincente Q4
Semifinale (S2)	Vincente Q2 – Vincente Q3
Finale	Vincente S1 – Vincente S2

Nelle gare della fase finale a 4, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

3. GIORNO ED ORARIO DI GARA

Le gare dei gironi eliminatori e dei quarti di finale avranno inizio la domenica alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali della Nazionale Under 19 femminile, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

Nell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

4. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 iniziano la gara e le rimanenti sono designate quali riserve.

Le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 2000 in poi, e che, comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso.

E' consentito l'impiego di **due** atlete fuori quota, nate dal 01.01.1999.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore.

Durante le gare del Campionato Primavera, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 1.000,00;
- Seconda rinuncia € 2.000,00;
- Terza rinuncia € 4.000,00;
- Quarta rinuncia € 10.000,00.

6. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato Primavera femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione del C.R.A. per le partite dei gironi eliminatori e dei quarti di finale e della C.A.N. D per le gare della Fase finale a 4.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

8. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidività divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

9. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA

Alle società che rinuncino alla partecipazione al Campionato Primavera verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

10. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

D) COPPA ITALIA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le 24 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile.

2. DATE DI INIZIO E FINE DELLA COPPA ITALIA

Per le società di Serie B, la Coppa Italia avrà inizio domenica 9 settembre 2018.

Per le società di Serie A, la Coppa Italia avrà inizio sabato 8 dicembre 2018.

La Finale di Coppa Italia si disputerà sabato 27 aprile 2019. Nel caso in cui una o più società di Serie B accedessero alla Finale di Coppa Italia o una o più società italiane si qualificassero alle semifinali di U.E.F.A. Women's Champions League, la Finale di Coppa Italia sarà posticipata a sabato 4 maggio 2019. Le gare della competizione verranno disputate secondo il calendario che verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La Coppa Italia di calcio femminile si articola in cinque fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (in gara unica);
- b) Ottavi di finale (in gara unica);
- c) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- d) Semifinali (gare di andata e ritorno);
- e) Finale (in gara unica).

Gironi eliminatori

Ai gironi eliminatori partecipano le 12 società iscritte ed appartenenti al Campionato di Serie B, suddivise con criteri di vicinanza geografica in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Al termine della prima fase della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale.

Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna suddivise su tre giornate con gare di sola andata ed ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna.

Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

- Prima giornata:
Vengono determinate tramite sorteggio la squadra che disputa la prima gara in trasferta e la squadra che riposa.
- Seconda giornata:
Riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.
- Terza giornata:
Si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, le posizioni sono determinate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Formazione del tabellone

Al termine dei gironi eliminatori, la manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e tutte le società sono posizionate in un tabellone determinato tramite sorteggio, con l'avvertenza che le società classificate tra le prime 8 al termine della Serie A della Stagione Sportiva 2017/2018 non possono incontrarsi tra loro nel corso degli ottavi di finale.

Ottavi di finale

Partecipano agli ottavi di finale le 4 società di Serie B che hanno ottenuto la qualificazione dai gironi eliminatori e le 12 società di Serie A.

Le società di Serie A classificate tra le prime 8 al termine della stagione sportiva 2017/2018 disputano in trasferta la gara unica.

Le 8 società vincenti ottengono l'ammissione ai quarti di finale. In caso di parità, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al

termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Quarti di finale

Partecipano ai quarti di finale le 8 società che hanno ottenuto la qualificazione dagli ottavi di finale.

I quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio classificate al termine della stagione sportiva 2017/2018. In caso di abbinamento tra due squadre classificatesi nella stessa posizione del medesimo campionato, per determinare la squadra che disputerà la gara di ritorno in casa si terrà conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Semifinali

Partecipano alle semifinali le 4 società che hanno ottenuto la qualificazione dai quarti di finale.

Le semifinali si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio classificate al termine della stagione sportiva 2017/2018. In caso di abbinamento tra due squadre classificatesi nella stessa posizione del medesimo campionato, per determinare la squadra che disputerà la gara di ritorno in casa si terrà conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Finale

Partecipano alla finale le 2 società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali.

La finale si svolge in gara unica in campo neutro.

Il sorteggio determina pro forma la società di casa.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la

parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

7. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

8. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della finale della competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

9. UFFICIALI DI GARA

Per la Coppa Italia femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione del C.R.A. per le partite dei gironi eliminatori e della C.A.N. D per le gare ad eliminazione diretta.

10. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della

sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

11. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

12. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

E) GARA DI SUPERCOPPA

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La gara di Supercoppa Italiana tra la vincente il Campionato di Serie A, FC Juventus S.p.A., e la vincente la Coppa Italia nella Stagione Sportiva 2017/2018, SSD ARL Fiorentina Women's F.C., si disputerà sabato 25 agosto 2018. Con separata comunicazione verranno resi noti il luogo e l'orario della gara.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

2. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alla gara di Supercoppa Italiana potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le società partecipanti, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa della gara potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della gara di Supercoppa Italiana, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

4. UFFICIALI DI GARA

Per la gara di Supercoppa Italiana l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

5. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

F) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

1. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO

Le disposizioni concernenti l'equipaggiamento di gioco sono previste dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio e dal Titolo IV delle N.O.I.F., cui si rimanda integralmente.

La società ospitante o prima nominata ha l'obbligo di sostituire le maglie delle proprie calciatrici, qualora le stesse siano di colore confondibile con quelle della società ospitata o seconda nominata.

2. UTILIZZO DISPOSITIVI EPTS

Si comunica che, nel rispetto di quanto previsto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società di Serie A e B sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile.

All'arbitro spetterà la determinazione di non pericolosità di tali dispositivi in gara.

3. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale per il tramite della Divisione Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato si applicano le disposizioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni e regolamenti federali.

4. PALLONE UFFICIALE

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale della Divisione.

TITOLO II)

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E SERIE B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

La Divisione Calcio Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Le attività inerenti il processo di iscrizione ai campionati e il tesseramento delle calciatrici e tecnici della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, nel periodo compreso **dal 6 luglio 2018 al 18 luglio 2018 ore 18:00**, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, al deposito della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di competenza corredata della seguente documentazione.

1. Requisiti Legali ed Organizzativi:

- Modulo dati societari;
- Atto Costitutivo;
- Statuto Sociale vigente;
- Visura camerale;
- Organigramma della società;
- Modelli contenenti i dati di ognuno dei membri dell'organigramma con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure inserite nell'organigramma della società, dovranno essere comunicate alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando il relativo verbale dell'Assemblea e compilando il relativo modulo.

2. Requisiti Infrastrutturali:

- modulo dati impianto sportivo;
- disponibilità all'utilizzo dell'impianto sportivo rilasciata dal soggetto proprietario

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Campi di giuoco

Gli impianti sportivi devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 59 delle N.O.I.F.

Devono, inoltre, essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere l'agibilità da parte della competente Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

Gli impianti devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a m. 105 x 65 ed in possesso delle caratteristiche e i requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.

In casi eccezionali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale su campi in erba artificiale regolarmente omologati.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del campo di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.

Gli stessi debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni e campo per destinazione

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a m. 2,20 o da altro sistema idoneo.

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare la distanza minima di uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza di m. 1,50, denominato "campo per destinazione".

d) Altre dotazioni

Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di m. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di m. 0,75.

Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo.

Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

3. Requisiti economico finanziari:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.).

Campionato Nazionale di Serie A	€ 9.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 6.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 3.000,00

Campionato Nazionale di Serie B	€ 5.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Primavera	
Tassa di iscrizione società Serie A	€ 1.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C. al seguente **IBAN IT73R0100503309000000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della garanzia bancaria a prima richiesta secondo il modello-tipo, pari ad € 9.000,00 per la Serie A e € 5.000,00 per la Serie B. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile;

- certificazione della L.N.D. di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2018 nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D. e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute ai tesserati, con accordi economici regolarmente depositati, fino al 31 maggio 2018 compreso.

4. Diritti:

- dichiarazione relativa ai diritti audiovisivi, di publishing e commerciali.

B) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Qualora, nel corso della stagione sportiva, in relazione alle “spese di partecipazione attività”, dovesse risultare un saldo a debito della società, la Divisione Calcio Femminile richiederà alla stessa il pagamento delle somme dovute.

In difetto, ferma restando la possibilità di escussione della garanzia depositata in sede di ammissione al campionato, la Divisione potrà disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco delle società inadempienti.

I prelievi coattivi saranno effettuati dalla Divisione tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, lo stesso dovrà notificare all'arbitro che la gara non potrà essere disputata. La società inadempiente sarà assoggettata alle sanzioni previste dalla normativa federale con addebito delle relative spese di esazione.

Al termine della Stagione Sportiva, le società dovranno versare gli importi necessari a colmare l'eventuale saldo passivo, nonché, gli importi dovuti a saldo per i premi dell'assicurazione di dirigenti e tesserati, variabile a seconda del numero dei tesserati che ogni singola società avrà in carico alla data del 30 giugno 2019.

In proposito si precisa che il premio assicurativo pro capite per i tesserati ammonta ad € 21,00, mentre quello per i dirigenti è pari ad € 7,60.

Sono considerati ‘Dirigenti Ufficiali’ ai fini della copertura assicurativa i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva **2018/2019** o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. valida per la Stagione Sportiva **2018/2019**, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, dovrà indicare la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

C) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il **25 luglio 2018**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Calcio Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai Campionati

Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del **27 luglio 2018, ore 18:00**.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 18:00.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 1.000,00 (mille/00) per le società di Serie A ed € 500,00 (cinquecento/00) per le società di Serie B, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C.

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 27 luglio 2018, ore 18:00**, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro il **1° agosto 2018** parere motivato al Commissario Straordinario F.I.G.C. sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Commissario Straordinario F.I.G.C in data **2 agosto 2018**.

Avverso la decisione del Commissario Straordinario della F.I.G.C., che neghi l'ammissione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2018/2019, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

TITOLO III)

A) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Per il deposito delle richieste di tesseramento, le società devono:

1. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento delle calciatrici, che includono i nuovi tesseramenti di calciatrici, gli aggiornamenti di posizione di tesseramento, i trasferimenti e gli svincoli, e caricare i documenti richiesti per ognuna delle tipologie di movimenti;
2. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento dei tecnici.

Sul Portale sono reperibili, nella sezione *Modulistica*, tutti i *template* di supporto al completamento degli adempimenti richiesti per le pratiche di tesseramento di competenza della Divisione Calcio Femminile.

B) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento delle calciatrici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal Portale web della Divisione anche lo stampato relativo all'accordo economico.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Calciatrici e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

C) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E ALLENATORI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento dei Tecnici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Allenatori e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

E' fatto obbligo alle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie A femminile dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria - UEFA A.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile dovranno possedere almeno la

qualifica di Allenatori di Base - UEFA B.

La conduzione tecnica delle squadre Primavera delle società della Divisione Calcio Femminile dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Per quel che concerne il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori “Responsabili squadre minori”, lo stesso è determinato nell’importo massimo di € 3.000,00.

D) TESSERA PERSONALE CALCIATRICE

Dalla procedura telematica del tesseramento *on-line* è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice.

La tessera ha validità triennale.

Le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa;
- qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la società dovrà fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione;
- se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, la società dovrà consegnarla alla medesima.

E) TESSERE ACCOMPAGNATORI

Le società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l’area riservata presente sul Portale della Divisione Calcio Femminile, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Il tesserino in parola rappresenta una ‘tessera identificativa’ ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

F) TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Si riporta di seguito, ad ogni buon fine, quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 71 del 13 giugno 2018:

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C.. La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)**.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)**.

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi:

a) **da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00);**

b) **da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle N.O.I.F.

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il **31 dicembre 2018**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 *quater* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei

Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 gennaio 2019**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **sabato 30 marzo 2019**, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F..

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nel seguente periodo:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00).

Liste di svincolo suppletive:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **lunedì 1° luglio 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. è da **domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)**.

G) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI ECONOMICI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI/ALLENATORI

I rapporti economici tra le società della Divisione Calcio Femminile e le Calciatrici e gli allenatori tesserati per le stesse sono disciplinati dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle N.O.I.F., così come previsti con C.U. n. 81 del 27 giugno 2018, che si riportano integralmente:

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile

1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano

per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici/allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo.

Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 *quinquies* delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.

Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.